

DISCIPLINARE DI INCARICO

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani (di seguito stazione appaltante) affida al soggetto contraente, che accetta, il servizio relativo alla prestazione professionale di *Progettazione e direzione lavori per ripristino impianto di pubblica illuminazione esistente incrocio SP 29 e SP 83 (Id.Opere IA.03 ex classe/categoria IIIC)* SMART CIG: Z86209F801

ART.2 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il soggetto incaricato espletterà l'incarico in questione alle condizioni tutte previste nel presente disciplinare, negli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia, tra cui in particolare:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti applicabili;
- norme di legge, di regolamento ecc. vigenti per le specifiche categorie di opere oggetto del servizio.

L'attività di cui alla prestazione in oggetto verrà effettuata sulla base della progettazione esecutiva fornita dall'Ente, che verrà consegnata con apposito elenco, la cui copia dovrà essere sottoscritta in segno di ricevuta da parte del soggetto incaricato.

Il soggetto contraente nell'espletamento dell'incarico dovrà rapportarsi con gli uffici preposti dell'Ente al fine di assicurare il dovuto coordinamento e consentire all'Ente una costante verifica delle prestazioni svolte. Nello svolgimento del servizio il soggetto contraente deve tenere conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dalla Stazione Appaltante. Il soggetto contraente deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del soggetto contraente durante il loro svolgimento, secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento del servizio.

Il soggetto contraente si impegna a produrre, prima del pagamento del compenso per il servizio svolto:

- a) la documentazione/elaborati indicati all'art. 15 e 16 nel numero di almeno due copie cartacee, considerate già retribuite con il compenso stabilito, nonché ulteriori copie a semplice richiesta anche per l'eventuale fornitura a soggetti terzi (concorrenti alla gara, contro interessati, Autorità giudiziarie, Organi di vigilanza, ecc);
- b) una copia della documentazione/elaborati su supporto informatico.

Il soggetto contraente è obbligato, senza ulteriori compensi, a:

- a) effettuare sopralluoghi nel numero che sarà necessario per verificare i luoghi oggetto della prestazione, relazionando anche per iscritto, ove necessario, sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della stazione appaltante o del RUP;
- b) far presente alla Stazione appaltante, con la massima tempestività, evenienze o emergenze che si verificano nell'esecuzione delle prestazioni e che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione entro il termine assegnato per lo svolgimento e la conclusione della prestazione; non sono ammessi ritardi per tardiva comunicazione di tali eventuali evenienze;
- c) partecipare alle riunioni collegiali eventualmente indette dalla stazione appaltante, per l'illustrazione delle verifiche svolte, a semplice richiesta della stessa nonché ad ogni altra riunione indetta in ordine all'intervento.

Tutti gli elaborati, documenti e allegati devono essere redatti in lingua italiana.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Non è consentito il subappalto.

ART. 3 TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Premesso che l'attività deve essere svolta con momenti continui di coordinamento con il progettista e il RUP, **la prestazione ha inizio tempestivamente dalla data di consegna del progetto esecutivo da rielaborare e deve essere effettuata dal soggetto incaricato entro e non oltre il 28/11/2017, al fine di garantire l'affidamento dei lavori entro il corrente anno finanziario.**

La stazione appaltante si riserva di concordare con il soggetto contraente un programma di attività diverso in relazione ai termini di consegna della progettazione disposta da questa stazione appaltante subito dopo la relativa comunicazione, al fine di evitare la perdita delle somme in bilancio.

L'Ente si riserva di dare avvio alle attività anche nelle more della sottoscrizione del disciplinare.

Il soggetto contraente è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento del servizio.

In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Responsabile del Procedimento.

Il soggetto contraente risponde dei ritardi dovuti a variazioni o sospensioni delle prestazioni in assenza di adeguate motivazioni condivise o condivisibili da parte dell'Amministrazione.

ART. 4 RITARDI NELLA CONSEGNA DEGLI ELABORATI

In caso di ritardo dell'attività rispetto alle scadenze temporali stabilite, per cause imputabili al professionista, stante che comporta l'impossibilità di impegnare le somme disponibili, si applicherà una penale pari al 25% del compenso, da trattarsi sul compenso spettante, con facoltà insindacabile per l'Ente di risolvere il contratto.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilità del soggetto contraente per eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante.

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

ART. 5 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le modalità di calcolo e l'importo massimo complessivo del corrispettivo, calcolato ai sensi della normativa vigente in materia – comprensivo di onorari, spese generali e compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa e necessaria allo svolgimento dell'incarico- è riportato nell'Allegato 1.

Il corrispettivo riportato nell'allegato 1 è la misura massima raggiungibile; le parti convengono che il compenso così stimato comporta limite di impegno di spesa per la stazione appaltante e resta pertanto inteso che quest'ultima ritiene detto importo come limite massimo del vincolo contrattuale e che per nessuna motivazione, può essere causa di revisione del compenso.

I pagamenti avverranno a conclusione della prestazione, come da accertamento del RUP, previa presentazione della fattura che verrà pagata entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

Per conclusione della prestazione deve intendersi la presentazione, da parte del soggetto incaricato, degli elaborati di cui all'art. 15 e 16 e comunque di quelli necessari per la cantierabilità dei lavori, previa verifica e validazione di cui all'art. 26 del Codice Appalti.

Il soggetto contraente rinuncia fin d'ora a richiedere interessi per ritardato pagamento se tale ritardo non dipende da inerzia, ma dai tempi strettamente necessari all'istruttoria dei provvedimenti.

I corrispettivi convenuti all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare, secondo la percentuale offerta e l'importo del progetto, sono imm modificabili e non è prevista alcuna revisione dei prezzi; gli eventuali aumenti di parametri professionali che intervenissero successivamente alla presentazione dell'offerta non avranno alcuna efficacia.

L'Ente è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il soggetto contraente e gli eventuali collaboratori delle cui prestazioni il soggetto contraente intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a detti collaboratori non sia vietato da norme di legge, regolamento o contrattuali.

ART. 6 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 13.08.2010 n. 136 e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, entro sette giorni dalla sottoscrizione del disciplinare oppure entro sette giorni dalla loro accensione, se successiva, e comunque prima dell'emissione della fattura, indicando altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali e degli interessi di mora.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n. 136 del 2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti dalla legge purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della citata legge n. 136 del 2010.

ART. 7 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE

E' fatto obbligo al soggetto contraente di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte dell'Ente purchè per attività inerenti il servizio affidato.

Qualora il soggetto contraente non ottemperi, nello svolgimento del servizio, alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, nell'avviso o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall'Ente, quest'ultimo procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle obbligazioni contrattuali entro un termine perentorio, sospendendo il pagamento di eventuali crediti già vantati per l'espletamento anche di parte dell'incarico. In difetto, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Con la risoluzione sorge in capo all'Ente il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno del soggetto contraente inadempiente. Nel caso di una seconda offerta valida si procederà ad assegnare il proseguo dell'incarico al soggetto che l'ha prodotta.

Al soggetto contraente inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 8 PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati progettuali sono di proprietà dell'Ente.

Il soggetto contraente non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, informazioni e dati relativi alle attività oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione della Stazione Appaltante e si impegna a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni, sui documenti e su altro materiale di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell'incarico.

ART.9 RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

Il soggetto contraente assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando l'Ente a riguardo.

Il soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma del disciplinare, copia della propria polizza generale di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria

competenza, rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, .

La polizza deve avere un massimale almeno pari ad € 500.000,00.

Nel caso di polizza specifica limitata all'incarico in argomento, la polizza deve avere validità per tutta la durata fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui il soggetto incaricato sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di durata di cui sopra.

Le spese relative alla polizza sono onnicomprensive tra le spese facenti parte del compenso a base d'asta.

ART. 10 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il soggetto contraente, ai fini della sottoscrizione del disciplinare, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione nella misura prevista nel medesimo articolo del Codice degli Appalti, avente validità per il tempo contrattualmente previsto e fino alla certificazione di regolare esecuzione della prestazione.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del disciplinare e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data dell'accertamento del RUP della regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia

venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ART. 11 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del soggetto contraente tutte le spese eventualmente necessarie per la sottoscrizione del presente disciplinare o per la registrazione in caso d'uso.

ART. 12 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente disciplinare, compresa la liquidazione dei corrispettivi economici previsti, sono possibilmente definite in via bonaria, nel termine di trenta giorni, tra il R.U.P. e l'Incaricato. Nel caso di esito negativo dette controversie, nel termine ulteriore di trenta giorni, verranno deferite da una delle due parti ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dalla stazione appaltante, uno designato dall'incaricato ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. In alternativa le parti potranno ricorrere alla Camera Arbitrale e di Conciliazione competente per territorio, ove costituita.

ART. 13 ONERI

L'incaricato si impegna a denunciare all'A.G. e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata anche prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione del disciplinare, anche a propri collaboratori, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del disciplinare, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

A rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La violazione delle obbligazioni assunte in conformità ai punti di cui sopra costituirà clausola di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Sono a carico del Professionista tutte le spese di cui al presente disciplinare e quelle inerenti le copie del presente atto, bolli e eventuali tasse di registrazione.

Restano a carico della stazione appaltante quelle dovute al Professionista per contributi e oneri previdenziali, l'I.V.A. professionale e quanto altro dovuto per legge.

ART. 14 REQUISITI

Sono confermati i requisiti dichiarati in sede di partecipazione all'avviso di manifestazione di interesse

ART. 15 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il soggetto contraente dovrà consegnare n. 2 copie cartacee della progettazione esecutiva firmate e n. 1 copia su supporto digitale (CD-ROM) sia in formato pdf sia in formato doc, da sottoporre a verifica e validazione.

ART. 16 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il soggetto contraente dovrà svolgere l'attività secondo le Norme CEI e UNI di riferimento, D.M. 37/2008, D.M. 462/01, D.M. 27/09/2017 e ogni altra norma o regola tecnica, ove applicabile.

I contenuti della prestazione, normata dalle previsioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in via esemplificativa ma non esaustiva si sintetizzano come appresso, comunque dettagliati nell'allegato 1:

- Relazione tecnica, calcolo rete di distribuzione, quadro elettrico, elaborati economici, condizioni tecniche ed amministrative etc...

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti per le finalità inerenti alla gara saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003.

In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del predetto decreto.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Patrizia Murana



